

# VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

## GRUPPO SPERANZA

Il giorno 5 Ottobre 2020, alle ore 21.00 presso la Sala Foscolo in via Roma 37 a Saonara, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Gruppo Speranza per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie adottate anche ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche.
2. modifiche variazioni della denominazione dell'associazione previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Canton Cristina.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Dainese Romina , Maniero Sabrina, Camporese Paola, Pengo Carla, Ferrara Marisa, Silvia Longo, Miazzi Giorgia, Daniele Margherita, Vecchiato Claudia, Pengo Giuseppe, Pagnin Giuseppe, Dornetti Vittorio, Giacometti Laura, Canton Cristina, Varotto Eleonora , Coccato Antonio, Trabuio Gianluca, Prete Emanuela, Bezzon Maurizio

per complessivi n. 19 associati presenti su un totale di n. 23 associati iscritti nel relativo libro.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi dello Statuto vigente, e illustra gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il nuovo testo dello Statuto, di cui è stata data lettura.

Il Presidente precisa che, come previsto all'ordine del giorno, l'assemblea è stata convocata anche per la variazione della denominazione dell'associazione come previsto dalla L.117/2017 che verrà variata in "Gruppo Speranza ODV"

Il Presidente accerta che sono favorevoli alle modifiche statutarie proposte n. 19 associati; nessun associato sfavorevole o astenuto.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di:

1.Provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

2.Apportare eventuali modifiche allo statuto deliberato, solo per parti che eventualmente fossero richieste dall'organo di controllo.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Saonara, 5 Ottobre 2020

|                                                                                             |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE<br>DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA<br>UFFICIO TERRITORIALE DI BELLUNO | Reg. n° 11 NOV 2020 S3 | Reg. n° 2533 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|

Il Segretario Giuseppe Cantar

Il Presidente Renzo Gnoccaletti

Il Funzionario addetto (\*)  
Francesco BELLEGO  
(\*) "Firma su delega del Direttore Provinciale."



REGIONE DEL VENETO

# STATUTO

## GRUPPO SPERANZA ODV



# STATUTO

## Gruppo speranza Odv

### **ART. 1 - Denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

#### **"Gruppo speranza Odv"**

Esso assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale a Villatora di Saonara in Via Generale Dezio 3.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5 - Finalità e Attività**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di contribuire all'integrazione delle persone portatrici di handicap, attraverso attività ricreative e di socializzazione; in alcuni casi portando loro assistenza nei momenti di difficoltà e disagio sia fisico che psicologico.

In particolare l'organizzazione:

- Promuove lo sviluppo integrale della persona con particolare attenzione ai disabili;
- Favorisce l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro ogni forma di emarginazione, con l'incontro ed il confronto fra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico, culturale e religioso, ne condividono lo spirito e l'impegno;
- Promuove proposte concrete di impegno, favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
- Sensibilizza la popolazione sulle tematiche dell'handicap e di altre forme di discriminazione;

- Favorisce l'integrazione dei disabili nel tessuto sociale del comune, attraverso la presenza attiva nei momenti culturali e ricreativi, della vita comunitaria e, ove possibile e nei modi opportuni, favorendo un inserimento lavorativo.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

**1.Lettera I :** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**2.Lettera L :** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

**3.Lettera U :** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**4.Lettera A :** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**5.Lettera D :** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**6.Lettera W :** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- realizzazione di occasioni di socializzazione e di animazione ricreativa volte all'inserimento sociale di persone con handicap o disagio psico-fisico. Per esempio attraverso uscite e gite nel territorio del comune di Saonara ed anche extra territoriali.
- promozione e gestione di corsi di aggiornamento e formazione per i volontari;
- ricerca e promozione d'iniziative, bandi ed esperienze promosse da enti pubblici o privati orientati alle tematiche del disagio e della prevenzione.
- erogazione di servizi e/o trasporti a sostegno dei disabili e delle loro famiglie.
- promozione di ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale volta a ridurre l'handicap e i disagi ai disabili.

Per il raggiungimento dei fini statutarî l'associazione si fonda su prestazioni volontarie, personali e finalizzate agli scopi suddetti.

L'associazione, per il raggiungimento dei scopi sociali potrà stipulare contratti e convenzioni, gestire attività economiche e produttive marginali.

Per l'attività generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del Comune di Saonara e paesi limitrofi.

#### **ART. 6 - Ammissione**

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 7 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa, secondo l'importo e il termine annualmente stabiliti.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **ART. 8 - Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9 - Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 10 - Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Tutte le cariche in capo ai soci sono gratuite.

#### **ART. 11 - L'assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, e conservato presso la sede legale, in libera visione a tutti gli associati che lo richiederanno.

#### **ART.12 - Compiti dell'Assemblea**

**L'assemblea:**

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo per quanto richiesto e previsto dal Dls. 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati su proposta del consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti, proposti dal consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13 - Convocazione**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

La comunicazione per gli associati può pervenire per iscritto tramite lettera o mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede legale od effettiva dell'organizzazione e/o mediante avviso scritto e/o tramite contatto telefonico.

**ART. 14 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

**ART. 15 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

**ART. 16 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari compreso tra 5 e 7 consiglieri. Presidente incluso. I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili.

In ogni nuova elezione, l'assemblea, prima di nominare Presidente e direttivo, decide di quanti componenti sia stabilito il direttivo per i futuri due anni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 17 - Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo il merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi si impossibilita nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.18 - Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.3 del D. lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 19 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 20 - I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 22 - Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 23 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 24 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 25 - Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27 - Responsabilità della organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 28 - Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 29 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 30 - Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 31 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 32 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

*Anna Giacchi*  
*Gustavo Lantini*